

D.g.r. 8 luglio 2024 - n. XII/2728

Approvazione dello schema dell'accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della regione Lombardia - ai sensi dell'articolo 7 del piano d'azione ex decreto del Ministro della Transizione ecologica 4 agosto 2022 e successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 maggio 2024 - Misura M2C4 - Investimento 3.4 del PNRR tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Lombardia, il Comune di Milano e il Comune di Cesano Maderno

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (Gazzetta Ufficiale 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pagg. 47-360);

Visto il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR), la cui valutazione positiva è stata adottata dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione n. 10160, notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Vista in particolare, la misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR che prevede la bonifica «dei suoli dei siti orfani» e relativi traguardi/obiettivi e indicatori che con una dotazione di 500 milioni di euro mira a ripristinare i terreni dei siti orfani, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare utilizzando le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessità di bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l'edilizia abitativa, prevedendo, entro il 31 dicembre 2022, l'approvazione del Piano d'azione per la riqualificazione (milestone EU M2C4-24) ed, entro il 31 marzo 2026, la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del «suolo dei siti orfani» al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano (target EU M2C4-25);

Visti gli articoli 9 e 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do No Significant Harm») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della Transizione Ecologica 500.000.000,00 euro per la bonifica dei siti orfani, nell'ambito della misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei siti orfani - del PNRR e ne definisce la ripartizione (Tabella B) sulla base dei relativi obiettivi e traguardi;

Considerato che l'articolo unico, comma 7, del decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze 6 agosto 2021 prevede che «Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzio-

nalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 «costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

Vista la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'articolo 17 che prevede che con proprio decreto il Ministro della Transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti un apposito Piano d'azione conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR e che ai fini del medesimo Piano d'azione si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'adozione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, come modificato dal decreto del Ministro della Transizione ecologica del 28 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 16 luglio 2024

Visto il decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 aprile 2023, n. 19, recante «Utilizzo del sistema ReGIS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU»;

Visto il decreto del direttore generale della ex direzione per il risanamento ambientale del Ministero della Transizione Ecologica 22 novembre 2021, n. 222, come modificato dal decreto del direttore generale della Direzione Uso Sostenibile del suolo e delle risorse idriche 22 marzo 2022, n. 32, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica, con il quale, ai fini dell'attuazione della misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR, è stato individuato l'elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio di tutte le 20 Regioni e le Province autonome (nello specifico: 19 Regioni e 2 Province autonome);

Considerato che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'accordo allegato, si configura come intervento in sostituzione del/dei soggetto/i obbligati/interessati, ai sensi dell'art. 250 del d.lgs 152/2006;

Vista la nota del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale per il risanamento ambientale n. 80368 del 22 luglio 2021, con la quale viene chiesto alle Regioni e alle Province autonome di individuare i siti orfani da riqualificare sul proprio territorio e i relativi interventi, in applicazione della specifica misura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Vista la nota regionale n.T1.2021.86100 del 21 settembre 2021, con la quale a riscontro della nota sopra citata, sono stati trasmessi al MiTE l'elenco di 50 siti orfani per i quali le informazioni presenti nella banca dati dell'anagrafe regionale dei siti contaminati, hanno consentito di reperire il costo dell'intervento sulla base di un Progetto di Bonifica presentato o stimato sulla base dei dati tecnici disponibili, contestualmente alla richiesta del fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione *ex officio* degli interventi di bonifica, stimato in 67 mln di euro;

Vista la nota regionale T1.2021.108247 del 11 novembre 2021, con la quale Regione Lombardia trasmette al MiTE l'elenco dei siti orfani a valere sui fondi del PNRR e le relative schede aggiornate a seguito delle osservazioni rilevate e a seguito delle richieste formulate durante l'incontro del 25 ottobre 2021 tenutosi con il citato dicastero, ovvero la riduzione dei siti da 50 a 42 escludendo di fatto i siti con contaminazione delle acque sotterranee e i siti che sulla base del loro stato procedimentale iniziale non potevano garantire l'obiettivo finale della Misura M2C4 del PNRR;

Vista la nota del Ministero della Transizione Ecologica n. 13055 del 23 novembre 2021, con la quale è stato trasmesso alle Regioni e alle Province autonome il decreto del direttore generale della ex direzione per il risanamento ambientale del Ministero della Transizione Ecologica 22 novembre 2021, n. 222;

Vista la nota n. 134489 del 1° dicembre 2021, con la quale il Ministero della Transizione Ecologica ai fini della predisposizione del Piano d'azione, chiede alle amministrazioni, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto-legge 152/2021, di provvedere a trasmettere al Ministero le informazioni relative ai soli siti orfani di cui al decreto direttoriale n. 222/2021 che si intendono candidare nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione, eventualmente aggiornando quelle già fornite mediante la rimodulazione e/o affinamento del costo degli interventi fino alla piena concorrenza delle risorse assegnate; fermo restando i criteri di priorità già adottati da ciascuna amministrazione, derivante dalla pianificazione regionale, l'ordine di priorità degli interventi potrà essere modificato anche alla luce della ripartizione delle risorse, ovvero in base al fabbisogno finanziario delle stesse;

Vista la nota regionale n.T1.2021.117304 del 9 dicembre 2021 con la quale Regione Lombardia ritrasmette l'elenco dei siti orfani, dove per alcuni siti si è provveduto a riaggiornare la stima del costo dell'intervento, richiedendo la copertura finanziaria a valere sulle ulteriori risorse rese disponibili per Regione Lombardia;

Vista la nota del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale per il risanamento ambientale n. 144712 del 22 dicembre 2021 avente ad oggetto: «Unione Europea - Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Misura M2C4, Investimento 3.4, Bonifica del «suolo dei siti orfani» Modello di istanza, autodichiarazione e impegno del soggetto beneficiario ai fini dell'ammissibilità a finanziamento a valere sulla Misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR degli interventi

da candidare a finanziamento nel redigendo Piano d'azione» con la quale viene richiesta alle Regioni la documentazione aggiornata in merito ai siti orfani individuati da ogni Regione, comprensiva dell'istanza di finanziamento eventualmente anche aggiornando le informazioni economiche già fornite fino a concorrenza delle relative disponibilità finanziarie;

Vista la nota regionale n.T1.2022.4565 del 19 gennaio 2022, con la quale si trasmette al Ministero della Transizione Ecologica la documentazione richiesta con la nota sopra citata, ovvero l'autodichiarazione e l'impegno di Regione Lombardia, in qualità di soggetto beneficiario ai fini dell'ammissibilità a finanziamento a valere sulla Misura M2C4, investimento 3.4 del PNRR degli interventi da candidare a finanziamento nel redigendo Piano d'azione;

Vista la nota regionale n.T1.2021.7824 del 28 gennaio 2022, con la quale si trasmette la rettifica per mero errore materiale, dell'allegato B alla nota ministeriale 144712 del 22 dicembre 2021, relativo alla tabella con l'identificazione degli interventi proposti dalla Regione Lombardia;

Visto il decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica del 23 febbraio 2022, n. 15, recante «Criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR (misura M2C4, investimento 3.4) per l'adozione del Piano d'azione e check-list di verifica»;

Vista la nota del MiTE - Direzione Generale Uso Sostenibile del suolo e delle risorse idriche n. 23547 del 24 febbraio 2022 con la quale si richiede alla Regione Lombardia di integrare, fermo restando gli interventi di cui all'allegato B già agli atti del Ministero, l'istanza di ammissione al finanziamento di cui alla nota regionale n. 4565/2022 limitatamente alla dichiarazione e agli impegni;

Vista la nota regionale T1.2022.0018123 del 3 marzo 2022 avente ad oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Misura M2C4, Investimento 3.4, Bonifica del «suolo dei siti orfani». Finanziato dall'Unione Europea -Next Generation EU. Decreto direttoriale del 23 febbraio 2022, n. 15, recante «Criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR per l'adozione del Piano d'azione e check-list di verifica». «Modello di istanza, autodichiarazione e impegno del soggetto beneficiario ai fini dell'ammissibilità a finanziamento a valere sulla Misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR». Richiesta di integrazione Regione Lombardia.», con la quale, a riscontro di quanto sopra richiesto, si ritrasmette l'istanza, l'autodichiarazione e l'impegno del soggetto beneficiario ai fini dell'ammissibilità a finanziamento;

Vista la nota del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Uso Sostenibile del suolo e delle risorse idriche - n. 30528 del 10 marzo 2022, con la quale viene chiesto alle Regioni e alle Province autonome di svolgere ulteriori approfondimenti per individuare i siti orfani sul proprio territorio entro il 2022 e gli specifici interventi da realizzare per la bonifica di detti siti orfani;

Vista la nota del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Uso Sostenibile del suolo e delle risorse idriche n. 38671 del 25 marzo 2022, con la quale si comunica che, con il decreto direttoriale n. 32 del 22 marzo 2022, è stato modificato il decreto direttoriale n. 222 del 22 novembre 2021 per aggiornare l'elenco dei siti orfani candidabili al finanziamento stanziato per la misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, provvedendo altresì, a rideterminare le risorse disponibili per le Regioni e le Province autonome dell'area geografica del centro-nord (50% di € 500.000.000,00) e richiedendo ai soggetti attuatori, di ritrasmettere al ministero, utilizzando l'apposita modulistica aggiornata, l'istanza di ammissione al finanziamento nei limiti della rimodulata disponibilità finanziaria completa delle informazioni dei singoli interventi;

Vista la nota regionale T1.2022.0028289 del 7 aprile 2022, con la quale Regione Lombardia riscontra quanto sopra richiesto;

Vista la nota del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Uso Sostenibile del suolo e delle risorse idriche n. 51951 del 28 aprile 2022, con la quale il ministero comunica che il dipartimento di unità di missione del PNRR ha ritenuto possibile provvedere alla copertura dell'eccedenza rispetto al finanziamento con le risorse di cui alla Misura M2C4, investimento 3.4 del PNRR, «con ulteriori risorse finanziarie purché non riferibili a fondi comunitari»;

Vista la nota regionale T1.2022.0042689 del 7 giugno 2022 con la quale Regione Lombardia chiede al MiTE se il redigendo Piano di azione previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 152 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, preveda la possibilità e con quali modalità di revisione/modifica/integrazione dei siti orfani decretati e dei relativi importi (nel rispetto della quota finanziaria assegnata alla Regione) nelle seguenti circostanze verificatesi a seguito di attivazione dell'istruttoria regionale:

- La possibilità di esclusione del sito dall'elenco dei siti orfani a causa dell'attivazione, nel frattempo intervenuta, da parte

del soggetto obbligato/interessato a seguito di pubblicazione dei d.d.m. 222/2021 e 32/2022 e delle comunicazioni ai predetti soggetti in merito all'avvio del procedimento ex officio a valere sui fondi PNRR;

- La possibilità, evidenziata a seguito dello studio approfondito e l'analisi delle caratteristiche del sito orfano, effettuato attraverso idonei incontri ad hoc da R.L. con le Province, i Comuni e l'ARPA e gli «esperti PNRR», di poter incrementare il fabbisogno finanziario, ovvero destinare più risorse a siti il cui costo di bonifica si è rivelato più oneroso, rispetto a siti in cui l'intervento di bonifica può essere più contenuto anche a livello di costo, favorendo così una rimodulazione delle risorse assegnate a R.L.;
- La possibilità di stralciare quei siti che a seguito di ricorsi o interventi della procura resteranno in sospeso, ricollocando le risorse ad altri interventi;

Vista la nota regionale T1.2022.0057776 del 3 agosto 2022 con la quale Regione Lombardia, prendendo atto che le modalità di attuazione degli interventi, da realizzare nei siti orfani attraverso le risorse economiche del Piano d'azione, sarebbero state disciplinate tramite specifici accordi da sottoscrivere tra il Ministero della transizione ecologica, i soggetti attuatori e gli eventuali soggetti attuatori esterni, chiede al MiTE di anticipare al più presto la trasmissione della bozza (anche preliminare) di Accordo al fine di consentirne un'adeguata disamina e valutazione, visti i tempi stretti per il raggiungimento dell'obiettivo (M2C4-25) ovvero «Riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani» entro il primo trimestre del 2026;

Visto il decreto del Ministro della Transizione ecologica 4 agosto 2022 (di seguito anche solo «Piano d'azione»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, che adotta il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella missione 2, componente 4, investimento 3.4 (nel seguito «misura M2C4, investimento 3.4»), del PNRR, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 7;

Tenuto conto che il Piano d'azione ha assegnato alla Regione Lombardia risorse per complessivi € 51.732.673,56 come indicato nella tabella allegata al medesimo provvedimento (allegato 1);

Vista la nota prot. 111747/MiTE del 14 settembre 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto alle Regioni e alle Province autonome le informazioni propedeutiche alla sottoscrizione degli accordi di cui all'articolo 7 del Piano d'azione («schede intervento»);

Vista la nota del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Uso Sostenibile del suolo e delle risorse idriche n. 119879 del 30 settembre 2022, con la quale il ministero specifica che la disciplina sui siti orfani consente di ritenere che gli interventi oggetto del finanziamento possano essere avviati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, n. 301, recante il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021;

Vista la nota prot. 153570 del 23 novembre 2022, con la quale Regione Lombardia, con riferimento ai 42 siti orfani indicati nel Piano d'azione:

- a) ha trasmesso le «schede intervento» per 18 siti orfani;
- b) ha chiesto per i rimanenti 24 siti «lo stralcio dall'elenco dei siti orfani individuati dal d.m.- 222/2021 e successivo 32/29022, nonché dal Piano di azione dei siti, attraverso la modifica dello stesso»;

Vista la nota prot. 735 del 3 gennaio 2023 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso alla Regione Lombardia:

- a) lo schema di accordo di cui all'articolo 7 del Piano d'azione;
- b) lo schema di autodichiarazione di cui all'articolo 8 del Piano d'azione, chiedendone la compilazione;
- c) la richiesta di rettifica di alcune incongruenze/inesattezze riscontrate nelle «schede intervento» trasmesse;

Vista la nota prot. T1.2023.0016593 del 7 febbraio 2023 con la quale Regione Lombardia chiede al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Unità di missione per il PNRR - Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo, nelle more della sottoscrizione dell'accordo di cui di cui all'art 7 del p.d.a., la possibilità per Regione di formalizza-

re già in questa fase gli impegni finanziari ai soggetti attuatori esterni (per i 2 siti individuati) e alla società in house di R.L. per i restanti siti, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target intermedi e finali associati all'investimento, e per darre avvio alle attività di progettazione degli interventi di bonifica;

Vista la nota prot. T1.2023.0016594 del 7 febbraio 2023 con la quale Regione Lombardia trasmette al MASE l'istanza per l'aggiornamento del decreto del Ministro della Transizione ecologica 4 agosto 2022, n. 301 recante il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, corredata, oltre che dalla scheda di identificazione degli interventi, anche dalle «schede intervento», propedeutiche alla sottoscrizione degli accordi tra codesto ministero, i soggetti attuatori e gli eventuali soggetti attuatori esterni, che disciplinano l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento con le risorse della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, e provvede altresì a trasmettere:

- lo schema di accordo tra il Ministero, la Regione Lombardia e i soggetti attuatori esterni individuati (da sottoscrivere per i 2 siti per i quali sono stati individuati tali soggetti);
- lo schema di accordo tra il Ministero e la Regione Lombardia (da sottoscrivere per i 16 siti per i quali non sono stati individuati tali soggetti);

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Uso Sostenibile del suolo e delle risorse idriche n. 18636 dell'8 febbraio 2023, con la quale il Ministero evidenzia che tra gli strumenti operativi sono presenti le «Linee guida per i soggetti attuatori» contenenti le procedure che i soggetti attuatori e gli eventuali soggetti attuatori esterni sono chiamati a porre in essere al fine di adempiere agli obblighi in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione, riportati nello schema di accordo trasmesso dal MiTE alle amministrazioni interessate che hanno fornito le informazioni richieste con nota prot. 111747/MiTE del 14 settembre 2022, propedeutiche alla sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 7 del Piano d'azione;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Uso Sostenibile del suolo e delle risorse idriche n. 23430 del 17 febbraio 2023, con la quale il Ministero richiede l'assenso allo schema di Accordo di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della Transizione ecologica 4 agosto 2022;

Vista la nota prot. T1.2023.0031496 dell'8 marzo 2023 con la quale Regione Lombardia comunica al MASE che con nota T1.2023.16594 del 7 febbraio 2023, a firma del direttore generale, ha provveduto a riscontrare il Dicastero in merito alla richiesta di assenso sugli schemi di accordi proposti, evidenziando proposte di modifica e integrazioni e trasmettendo gli allegati richiesti (nuova istanza, modifica Piano di azione, ecc.);

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Uso Sostenibile del suolo e delle risorse idriche n. 54006 del 5 aprile 2023 con la quale viene dato riscontro alle specifiche richieste avanzate da Regione Lombardia con la nota n. 16594 del 7 febbraio 2023, e contestualmente vengono trasmessi gli schemi di accordo nei quali è fornito il riscontro in merito a ciascuna singola proposta di modifica;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Uso Sostenibile del suolo e delle risorse idriche n. 54347 del 5 aprile 2023 con la quale viene dato riscontro alle richieste di modifica delle Regioni e Province autonome allo schema di accordo di cui all'art. 7 del Piano d'azione;

Vista la nota prot. T1.2023.46856 del 20 aprile 2023 con la quale Regione Lombardia, con riferimento alla nota ministeriale n. 54347/2023 trasmette al MASE:

- lo schema di accordo tra il Ministero, la Regione Lombardia e i soggetti attuatori esterni;
- lo schema di accordo tra il Ministero e la Regione Lombardia con inserite le proposte di modifica e/o integrazione individuate nei commenti ai testi degli accordi, ritenute necessarie da questa Regione;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento dell'unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza n. 79452 del 16 maggio 2023, con la quale in merito alla richiesta di Regione Lombardia, (prot. n. 153570 del 23 novembre 2022) di poter utilizzare le risorse originariamente previste per incrementare quelle già destinate ai rimanenti siti, per come già convenuto informalmente nel corso degli incontri di allineamento sull'Investimento, comunica che la stessa non può trovare accoglimento, in quanto l'importo destinato alla Regione nel decreto ministeriale n. 301 del 4 agosto 2022 (€ 51.732.673,56) era stato parametrato rispetto al numero iniziale dei siti previsti, per cui, prevedendosi una riduzione degli stessi, è necessario che la Regione aggiorni l'importo

Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 16 luglio 2024

complessivo identificando la quota parte delle risorse originariamente previste nel d.m., necessaria per completare gli interventi nei siti rimanenti, fornendo allo scrivente Ministero le motivazioni oggettive alla base della rideterminazione dell'importo;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Uso Sostenibile del suolo e delle risorse idriche n. 80206 del 17 maggio 2023, con la quale viene chiesto alle Regioni di ripresentare apposita istanza costituita dall'istanza di ammissione al finanziamento completa delle informazioni dei singoli interventi, nonché per ciascuna modifica proposta al Piano d'azione l'opportuna giustificazione allegando eventuale documentazione a supporto; in particolare alla Regione Lombardia viene chiesto di tenere conto anche del parere espresso con nota prof. 79452/MASE del 16 maggio 2023 dall'Unità di missione per il PNRR in merito ai dati e alle informazioni che la Regione ha fornito con nota prof. 16393 del 7 febbraio 2023;

Vista la nota di Regione Lombardia con prof. T1.2023.0061548 del 31 maggio 2023 avente ad oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Misura M2C4, Investimento 3.4, Bonifica del «suolo dei siti orfani». Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Modifica del decreto del Ministro della Transizione ecologica 4 agosto 2022 di adozione del Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani - Istanza di finanziamento-Riscontro alla nota MASE N. 80206 del 17 maggio 2023, e trasmissione di istanza di finanziamento, con la quale si sottolinea al MASE che la quota assegnata a ciascuna Regione è destinata a soddisfare i bisogni della Regione stessa, non potendo essere destinata altrove; a meno di rinuncia espressa della Regione, e che pertanto è interesse e intenzione di questa Regione di sfruttare integralmente le risorse ad essa assegnate in base ai coefficienti stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri evidenziando che non v'è nessuna ragione ostativa neppure alla possibilità di rimodulare le risorse, rese disponibili dallo stralcio dei 24 siti di cui si è dato conto, in favore degli altri interventi già ammessi a finanziamento.

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Uso Sostenibile del suolo e delle risorse idriche n. 102392 del 22 giugno 2023, con la quale viene dato riscontro negativo all'ulteriore richiesta di modifica dello schema di accordo di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della Transizione ecologica 4 agosto 2022 - di cui alle note di Regione Lombardia n. 16594/2023 e successiva n. 46856/2023;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Uso Sostenibile del suolo e delle risorse idriche n. 103368 del 23 giugno 2023, con la quale, facendo seguito alla nota n. 54347/2023 del MASE, viene trasmessa la bozza di accordo definitiva nella versione modificata;

Vista la nota di Regione Lombardia con prof. T1.2023.0086167 del 3 agosto 2023, con la quale si trasmettono:

- le autodichiarazioni di cui all'art. 8 del Piano d'azione firmate da parte del soggetto attuatore e dei soggetti attuatori esterni;
- il modulo informazioni propedeutiche sottoscrizione;
- le schede intervento aggiornate a luglio 2023;

e si comunica altresì che il costo totale aggiornato degli interventi di bonifica, ammonta a € 26.265.590,82 euro, e che Regione Lombardia si farà carico delle somme residue, derivanti dai maggiori costi, necessarie per completare gli interventi di bonifica entro i termini previsti dal raggiungimento del target previsto dalla Misura M2C4, così come previsto all'art. 3, comma 4 del d.m. 301/2022;

Vista la nota del MASE con 134029 del 17 agosto 2023 con la quale, in accordo con il parere dell'unità di missione e con l'istanza di aggiornamento del Piano d'azione presentata dalla Regione, conferma che le risorse nella disponibilità della Regione Lombardia per effettuare gli interventi nei 18 siti orfani non oggetto di stralcio ammontano a complessivi euro 41.137.233,55. Resta ferma la possibilità di rimodulare le risorse tra gli interventi, qualora la Regione ne ravveda la necessità;

Vista la nota con prof. n. T1.2023.0114851 del 15 settembre 2023, con la quale Regione Lombardia nel ribadire e confermare quanto già comunicato con la precedente nota n. 61548/2023 contesta quanto comunicato dal MASE con nota 134029/2023 circa il mancato riconoscimento a Regione Lombardia dei 51.732.673,56 euro, necessari per rispettare il raggiungimento del target EU M2C4;

Vista la nota del MASE con prof. 205086 del 14 dicembre 2023 con la quale si comunica che l'Unità di missione per il PNRR del MASE, in riscontro alla Ragioneria generale dello Stato, ha preso atto che non si rilevano particolari criticità in merito alla richiesta di rimodulazione delle risorse presentata dalla Regione Lombardia;

Vista la nota con prof. T1.2023.0193417 del 22 dicembre 2023 con la quale Regione Lombardia trasmette al MASE

istanza di modifica del Piano d'azione ad aggiornamento della precedente di cui al protocollo 61548 del 31 maggio 2023;

Vista la nota con prof. T1.2024.28481 del 5 marzo 2024 con la quale Regione Lombardia vista l'urgenza di procedere celermente alla sottoscrizione degli Accordi di cui all'art. 7 del piano stesso, chiede al MASE informazioni circa la tempistica della modifica del decreto ministeriale 301 del 4 agosto 2022 relativo all'approvazione del Piano d'azione;

Visto il d.m. 173 del 7 maggio 2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.127 del 1° giugno 2024, recante «Modifiche all'allegato 2 del decreto 4 agosto 2022, recante: «Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR»»;

Vista la nota del MASE - Direzione generale economia circolare e bonifiche con prof. n. 114487 del 20 giugno 2024 con la quale trasmette il d.m. n. 173 del 7 maggio 2024 sopra richiamato, chiede l'aggiornamento delle informazioni propedeutiche alla sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022 e contestualmente trasmette la bozza definitiva degli accordi oggetto di sottoscrizione;

Dato atto che, nelle more della modifica del Piano di azione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di cui alla prima richiesta da parte di Regione Lombardia con nota 153570 del 23 novembre 2022, avvenuta in data 7 maggio 2024, con il d.m. 173, Regione Lombardia ha provveduto ad aggiornare i progetti di bonifica attraverso incarichi, incontri tecnici, supporto ai comuni per le procedure di approvazione dei documenti progettuali e quant'altro ogni supporto per l'avvio e la conclusione degli adempimenti connessi alle procedure tecnico-operative di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Piano d'azione, è possibile sottoscrivere più accordi;

Preso atto che la Regione Lombardia ha individuato, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 301/2022, soggetti attuatori esterni unicamente nelle «schede intervento» relative ai siti orfani «Aree ex SNIA» nel comune di Cesano Maderno (MB) e «Milanfer» nel comune di Milano;

Vista la nota prof. 152884/MI TE del 7 dicembre 2022 della Direzione Generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del dipartimento dell'unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione sullo schema del presente accordo circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria, nonché le ulteriori interlocuzioni con la citata direzione in ordine alle proposte di modifica avanzate dalle Regioni e Province autonome;

Considerata la necessità di attuare quanto previsto dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, adottato con decreto del Ministro della Transizione ecologica 4 agosto 2022, tramite un accordo di finanziamento che dettati gli impegni e la responsabilità dei soggetti coinvolti alla realizzazione operativa dell'intervento, nonché alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione eurounitaria di riferimento e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

Richiamata la nota prof. 47874/MI TE del 20 aprile 2022 con la quale il capo del dipartimento dell'unità di missione PNRR ha precisato che, qualora il costo totale di uno o più degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse di cui alla misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR per la bonifica dei siti orfani dovesse superare l'importo finanziato, l'eccedenza può essere coperta con ulteriori risorse finanziarie purché non riferibili a fondi comunitari; ciò al fine di consentire il raggiungimento dei target e delle milestone fissate dal Piano d'azione, nella circostanza in cui risulti potenzialmente inadeguato il budget originariamente stanziato;

Richiamata altresì la nota n. 58420 del 13 aprile 2023 trasmessa dal direttore generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica attraverso cui si informano tutte le Regioni riguardo la possibilità di procedere con gli accertamenti delle risorse loro assegnate in quanto il decreto del Ministro della Transizione ecologica 4 agosto 2022, recante la ripartizione delle risorse per intervento, costituisce titolo per accertare le entrate relative agli interventi PNRR inclusi nel predetto Decreto;

Ritenuto di procedere alla sottoscrizione del presente accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Lombardia, il Comune di Milano e il Comune di Cesano Maderno, unicamente per i due siti orfani ubicati nei rispettivi territori, in qualità di soggetti attuatori esterni;

Considerato pertanto di dover disciplinare nel presente accordo un importo di 14.512.329,81 euro quali risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi nei comuni di cui sopra, in qualità di soggetti attuatori esterni, come indicato nell'allegato 2 al Piano d'azione, a valere sui seguenti capitoli di bilancio regionale:

- capitolo di spesa 15778 - PNRR -M2C4-3.4» Assegnazione in capitale della UE, tramite lo stato per la bonifica dei siti orfani» disponibile alla competenza dell'esercizio in corso, 2024 - risorse pari a 11.700.000,00 (di cui 10.722.735,60 già impegnati);
- capitolo di spesa 16674 - PNRR - M2C4-3.4 «Contributi regionali in conto capitale per la bonifica dei siti orfani», disponibili alla competenza degli esercizi 2024, 2025 e 2026 - risorse pari a 2.812.329,81 euro, così ripartiti:
 - 2024 per un importo pari a 500.000,00 euro;
 - 2025 per un importo pari a 2.286.572,75 euro;
 - 2026 per un importo pari a 25.757,06 euro;

che potranno essere oggetto di successiva rimodulazione sulla base dei quadri tecnici ed economici dei progetti di bonifica che verranno approvati dai soggetti attuatori esterni;

Dato atto che i capitoli 15778 e 16674 del Bilancio regionale 2024-2026 presentano la necessaria disponibilità finanziaria;

Considerato che l'accordo è volto a disciplinare altresì lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune per la bonifica dei siti orfani ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Vista la bozza di accordo: accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della regione Lombardia ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione ex decreto del Ministro della Transizione Ecologica 4 agosto 2022 - e successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 maggio 2024. - MISURA M2C4 - Investimento 3.4 del PNRR., tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Lombardia, il Comune di Milano e il Comune di Cesano Maderno (MB);

Preso atto che i soggetti interessati e sottoscrittori dell'Accordo sono:

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- Regione Lombardia;
- Comune di Milano;
- Comune di Cesano Maderno (MB);

Considerato che il presente accordo è approvato dai soggetti sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;

Ritenuto, per quanto sopra indicato, di approvare l'allegato schema dell'«Accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della regione Lombardia ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione ex decreto del Ministro della Transizione ecologica 4 agosto 2022 - e successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 maggio 2024. - Misura M2C4 - Investimento 3.4 del PNRR., tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Lombardia, il Comune di Milano e il Comune di Cesano Maderno (MB)», che costituisce parte integrante del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 5.3.2 «Sostenere il ripristino e la riqualificazione dei suoli degradati» del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema dell'«Accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della regione Lombardia ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione ex decreto del Ministro della Transizione ecologica 4 agosto 2022 - e successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 maggio 2024. - MISURA M2C4 - Investimento 3.4 del PNRR., tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Lombardia, il Comune di Milano e il Comune di Cesano Maderno (MB)», parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che le risorse finanziarie di cui al presente accordo, pari a 14.512.329,81 euro per la realizzazione degli interventi nei comuni di Milano (area Milanfer) e Cesano Maderno

(area ex SNIA), in qualità di soggetti attuatori esterni, sono disponibili sui seguenti capitoli del bilancio regionale di previsione 2024-2026:

- capitolo di spesa 15778 - PNRR -M2C4-3.4» Assegnazione in capitale della UE, tramite lo stato per la bonifica dei siti orfani» disponibile alla competenza dell'esercizio in corso, 2024 - risorse pari a 11.700.000,00 (di cui 10.722.735,60 già impegnati con decreti n. 19281 del 28 novembre 2023 per 8.022.735,60 euro e n. 19159 del 27 novembre 2023 per 2.700.000,00 euro) dando atto che verrà attivato apposito FPV sulla base del cronoprogramma previsto;
- capitolo di spesa 16674 - PNRR - M2C4-3.4 «Contributi regionali in conto capitale per la bonifica dei siti orfani», disponibili alla competenza degli esercizi 2024, 2025 e 2026 - le cui risorse stanziare pari a un totale di 2.812.329,81 euro, sono state rimodulate nel triennio a seguito del p.d.l. assestamento 2024 approvato con d.g.r.n. 2586 del 21 giugno 2024;
 - 2024 per un importo pari a 500.000,00 euro;
 - 2025 per un importo pari a 2.286.572,75 euro;
 - 2026 per un importo pari a 25.757,06 euro;

che potranno essere oggetto di successiva rimodulazione sulla base dei quadri tecnici ed economici dei progetti di bonifica che verranno approvati dai soggetti attuatori esterni;

3. di dare atto che i soggetti sottoscrittori dell'accordo sono:

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- Regione Lombardia;
- Comune di Milano;
- Comune di Cesano Maderno (MB);

4. di prevedere che alla sottoscrizione del presente accordo, e dei relativi allegati, provvederà il direttore della Direzione Generale Ambiente e clima;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 e degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 2 Componente 4
Investimento 3.4

ACCORDO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI
ORFANI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE LOMBARDIA

ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione ex decreto del
Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA

LA REGIONE LOMBARDIA

IL COMUNE DI CESANO MADERNO

IL COMUNE DI MILANO

- VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022 (di seguito anche solo “Piano d’azione”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2024, che adotta il Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella missione 2, componente 4, investimento 3.4 (nel seguito “misura M2C4, investimento 3.4”), del PNRR, ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l’articolo 7;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- VISTO** il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- VISTO** il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO** il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR), la cui valutazione positiva è stata adottata dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione n. 10160, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, come da ultimo modificata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 7 maggio 2024;
- VISTO** l’allegato riveduto della richiamata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, come da successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;
- VISTO** il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTO** l’accordo, denominato Operational Arrangements, (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;
- VISTA** in particolare, la misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR che prevede la bonifica “dei suoli dei siti orfani” e relativi traguardi/obiettivi e indicatori che con una dotazione di 500 milioni di euro mira a ripristinare i terreni dei siti orfani, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo l’economia circolare utilizzando le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessità di bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l’edilizia abitativa, prevedendo, entro il 31 dicembre 2022, l’approvazione del Piano d’azione per la riqualificazione (milestone EU M2C4-24) ed, entro il

31 marzo 2026, la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del “suolo dei siti orfani” al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano (target EU M2C4-25);

- VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- VISTI** gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- VISTO** il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO** il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- VISTO** il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- VISTA** la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
- VISTA** la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- ATTESO** l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- VISTE** le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
- VISTA** la Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate”;
- VISTO** l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i

cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- VISTO** il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (Gazzetta Ufficiale 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pagg. 47-360);
- VISTA** la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- VISTO** l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- VISTO** l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- VISTO** altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- VISTO**, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;
- VISTO** il comma 1-bis dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che, al fine di accelerare gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, consente ai soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica, di avvalersi delle società in house del medesimo Ministero, attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

- VISTO** l'articolo 17-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazione, dalla legge n. 113 del 2021, ai sensi del quale “per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- CONSIDERATO** che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 500.000.000,00 euro per la bonifica dei siti orfani, nell'ambito della misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei siti orfani - del PNRR e ne definisce la ripartizione (Tabella B) sulla base dei relativi obiettivi e traguardi;
- CONSIDERATO** che l'articolo unico, comma 7, del decreto del Ministero delle economie e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che “Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea”;
- VISTO** il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia”, unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e, in particolare, l'articolo 17 che prevede che con proprio decreto il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti un apposito Piano d'azione conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR e che ai fini del medesimo Piano d'azione si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- VISTO** altresì l'articolo 43, comma 1, lettera b, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che estende, su richiesta delle singole Regioni, le funzioni e le attività del Commissario unico agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale;
- VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo all'istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" ed in particolare l'articolo 11, comma 1 che stabilisce che *"la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme sul

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 15;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all’articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- VISTA** la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che all’articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d’acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;
- VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, nonché il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- VISTA** la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, e in particolare l’articolo 32, comma 1, che ha disposto che gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- VISTO** l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- VISTO** il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;
- VISTO**, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- VISTO** l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", come modificato dall'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l'altro, "di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati";
- CONSIDERATO** che il citato l'articolo 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018 prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;
- VISTO** l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, come modificato dal decreto del Ministro della transizione ecologica del 28 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,

comma 800, della legge n. 145 del 2018, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;

- VISTO** il decreto del Ministro per la disabilità 9 febbraio 2022, recante la “Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;
- VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni;
- VISTO** il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 170 del 29 aprile 2022;
- VISTA** la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- VISTA** la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- VISTA** la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
- VISTA** la circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;
- VISTO** il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- VISTA** la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;
- VISTA** la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- VISTA** la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
- VISTA** la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

- VISTA** la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
- VISTA** la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";
- VISTA** la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";
- VISTA** la circolare del 4 luglio 2022, n. 28, del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";
- VISTA** la circolare del 26 luglio 2022, n. 29, del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante "Modalità di erogazione delle risorse PNRR";
- VISTA** la circolare del 11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
- VISTA** la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 gennaio 2023, n. 1, recante "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 marzo 2023, n. 10, recante "Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato";
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2023, n. 11, recante "Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target";
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023, n. 16, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di

competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAFIT”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 aprile 2023, n. 19, recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 luglio 2023, n. 25, recante “Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 settembre 2023, n. 27, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2023, n. 35, recante “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2024, n. 2, recante “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 marzo 2024, n. 10, recante “Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 marzo 2024, n. 13, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 maggio 2024, n. 21, recante “Indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero

- dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
- VISTA** la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2024, n. 27, recante "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0";
- VISTE** le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate allo strumento denominato "Descrizione del Sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza", adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR presso il MASE;
- VISTA** la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante "PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure";
- VISTA** la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante "PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti";
- VISTA** la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante "PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano";
- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica";
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 180;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l'articolo 4, comma 1, che ha ridenominato il "Ministero della transizione ecologica" in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2024, in fase di registrazione, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore generale della Direzione economia circolare e bonifiche;
- VISTA** la nota prot. 127027/MATTM del 17 novembre 2021 con la quale il Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi ha fornito indicazioni sulla natura delle risorse finanziarie della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR precisando che "il sostegno finanziario al PNRR sotto forma di "prestiti" o "sovvenzioni" è il meccanismo di finanziamento del Recovery and Resilience Facility (RRF) previsto dal regolamento (UE) 2021/241 ed è

disciplinato da specifici accordi stipulati tra Commissione europea e Stato membro. Tale meccanismo non coinvolge le Amministrazioni centrali titolari di intervento né i soggetti beneficiari/attuatori della misura in oggetto”;

- VISTA** la nota prot. 47874/MiTE del 20 aprile 2022 con la quale il Capo del Dipartimento dell’Unità di missione PNRR ha precisato che, qualora il costo totale di uno o più degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse di cui alla misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR per la bonifica dei siti orfani dovesse superare l’importo finanziato, l’eccedenza può essere coperta con ulteriori risorse finanziarie purché non riferibili a fondi comunitari; ciò al fine di consentire il raggiungimento dei target e delle milestone fissate dal Piano d’azione, nella circostanza in cui risulti potenzialmente inadeguato il budget originariamente stanziato;
- VISTO** il decreto del Direttore generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica 22 novembre 2021, n. 222, come modificato dal decreto del Direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche 22 marzo 2022, n. 32, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, con il quale, ai fini dell’attuazione della misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR, è stato individuato l’elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio di tutte le 20 Regioni e le Province autonome (nello specifico: 19 Regioni e 2 Province autonome);
- CONSIDERATO** che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente accordo si configura come intervento in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i della contaminazione;
- TENUTO CONTO** che il Piano d’azione ha assegnato alla Regione Lombardia risorse per complessivi € 51.732.673,56 come indicato nella tabella allegata al medesimo provvedimento (allegato 1);
- VISTA** la nota prot. 111747/MiTE del 14 settembre 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto alle Regioni e alle Province autonome le informazioni propedeutiche alla sottoscrizione degli accordi di cui all’articolo 7 del Piano d’azione (“schede intervento”);
- VISTA** la nota prot. 153570 del 23 novembre 2022, acquisita in pari data al prot. 146530/MiTE, con la quale la Regione Lombardia ha trasmesso le “schede intervento” dei siti orfani indicati nel Piano d’azione;
- VISTA** la nota prot. 735/MiTE del 3 gennaio 2023 con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso alla Regione Lombardia:
- a) lo schema di accordo di cui all’articolo 7 del Piano d’azione;
 - b) lo schema di autodichiarazione, anche per i soggetti attuatori esterni, di cui all’articolo 8 del Piano d’azione, chiedendone la compilazione;
 - c) la richiesta di rettifica di alcune incongruenze/inesattezze riscontrate nelle “schede intervento” trasmesse;
- PRESO ATTO** che la Regione Lombardia, con nota prot. 193417 del 22 dicembre 2023, acquisita al prot. 212131/MASE del 27 dicembre 2023, ha presentato, ai sensi dell’art.12 del decreto ministeriale 4 agosto 2022, istanza di modifica del Piano d’azione per i siti orfani ricadenti nel territorio regionale;
- CONSIDERATO** che con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio

2024 è stato adottato l'aggiornamento dell'allegato 2 al Piano d'azione, come richiesto, tra l'altro, dalla Regione Lombardia;

VISTA/E la/e nota/e prot. XX del XX xxxxx XXXX, acquisita al prot. XX del XX xxxxx XXXX, con la/e quale/i la Regione Lombardia ha trasmesso le informazioni e la documentazione richieste, confermando la gestione finanziaria accentrata secondo la quale i trasferimenti delle risorse finanziarie verranno effettuati da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a favore del soggetto attuatore;

VISTE in particolare le "schede intervento" relative agli interventi di cui al presente accordo da realizzare nei siti orfani di cui all'allegato 2 al Piano d'azione e le autodichiarazioni di cui all'articolo 8 del Piano d'azione, debitamente compilate, che la Regione Lombardia ha trasmesso con la/e citata/e nota/e prot. XX del XX xxxxx XXXX;

PRESO ATTO che la Regione Lombardia ha individuato soggetti attuatori esterni unicamente nelle "schede intervento" relative ai siti orfani "Aree ex SNIA" e "Milanfer";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Piano d'azione, è possibile sottoscrivere più accordi;

RITENUTO di procedere alla sottoscrizione del presente accordo tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Lombardia e i soggetti attuatori esterni unicamente per gli interventi situati nei siti orfani "Aree ex SNIA" e "Milanfer", nei quali è individuato un soggetto attuatore esterno, prevedendo uno o più accordi ulteriori per gli interventi rimanenti;

CONSIDERATO pertanto di dover disciplinare nel presente accordo un importo di € 11.700.000,00 comprensivo delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi situati nei 2 siti orfani di cui al presente accordo, come indicato nell'allegato 2 al Piano d'azione;

VISTA la nota prot. XXX/MASE del XX xxxxxx XXXX con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a seguito delle proposte di modifica avanzate da alcune Regioni e Province autonome, ed alla luce degli aggiornamenti normativi sopraggiunti, ha trasmesso alla Regione Lombardia il testo dello schema di accordo e lo schema di autodichiarazione aggiornati rispetto a quanto comunicato con nota prot. 735/MiTE del 3 gennaio 2023;

CONSIDERATO che la Regione Lombardia è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui al presente accordo;

CONSIDERATO che i soggetti attuatori esterni sono individuati nell'allegato tecnico del presente accordo;

VISTA la nota prot. 113584/MASE del 19 giugno 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione sullo schema del presente accordo circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR, nonché le ulteriori interlocuzioni con la citata Direzione generale in ordine alle proposte di modifica avanzate dalle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota prot. XXX/MASE del XX xxxxxx XXXX, della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del MASE, con la quale

sono stati riportati gli esiti della valutazione finale circa l'assenza di conflitti di interesse e doppio finanziamento, in base alla procedura prevista dalla circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022;

CONSIDERATA la necessità di attuare quanto previsto dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, per come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, tramite un accordo di finanziamento che dettagli gli impegni e le responsabilità del soggetto attuatore e dei soggetti attuatori esterni relativi alla realizzazione operativa dell'intervento, nonché alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione eurounitaria di riferimento e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

CONSIDERATO che l'accordo è volto a disciplinare altresì lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune per la bonifica dei siti orfani ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

CONSIDERATO che il presente accordo è approvato dai soggetti sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,

il soggetto attuatore: la Regione Lombardia

i soggetti attuatori esterni: il Comune di Cesano Maderno, il Comune di Milano

(di seguito le Parti),

convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ACCORDO

per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione (misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR)

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse, l'allegato tecnico e le autodichiarazioni dei soggetti attuatori, anche esterni, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.
2. L'allegato tecnico contiene per ciascun intervento da realizzare almeno:
 - a) la scheda intervento;
 - b) il CUP;
 - c) i dati anagrafici e identificativi dei soggetti attuatori e dei soggetti attuatori esterni;

- d) l'indicazione del referente di intervento e dei dati anagrafici e identificativi dello stesso;
- e) il cronoprogramma, procedurale e di spesa, delle azioni;
- f) gli obiettivi intermedi da conseguire;
- g) la durata e i termini di realizzazione degli interventi in conformità al target EU M2C4-25 del PNRR la cui scadenza è prevista al T1 2026.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione, il presente accordo, al fine di contribuire al conseguimento del target EU M2C4-25 "Riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani" del PNRR secondo le modalità previste dall'articolo 5 del Piano d'azione, disciplina:
 - a) le modalità di attuazione degli interventi di cui allegato 2 del Piano d'azione ricadenti nel territorio della Regione Lombardia descritti nell'allegato tecnico al presente accordo;
 - b) la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi, descritti nell'allegato tecnico al presente accordo, da realizzare nei limiti dell'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, del Piano d'azione;
 - c) gli impegni operativi di ciascuna Parte nonché le procedure di monitoraggio, controllo, di rendicontazione e di pagamento;
 - d) gli ulteriori elementi previsti dall'articolo 7, comma 2, del Piano d'azione.

Articolo 3

(Compiti in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tramite i competenti Dipartimenti e Direzioni Generali, si obbliga a:
 - a) assicurare la supervisione complessiva dell'Investimento PNRR oggetto del presente accordo ai fini del conseguimento dei target e milestone ad esso associati (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo, Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico e Dipartimento sviluppo sostenibile – Direzione generale economia circolare e bonifiche);
 - b) garantire che il soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti per l'attuazione degli interventi, in particolare le istruzioni relative al corretto svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e gestione finanziaria di pertinenza (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo);
 - c) ove ne ricorrano le condizioni, esercitare l'azione di risarcimento del danno ambientale nei termini della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Dipartimento sviluppo sostenibile – Direzione generale economia circolare e bonifiche).

Articolo 4

(Soggetto attuatore e relativi compiti)

1. La Regione Lombardia è individuata quale soggetto attuatore degli interventi descritti nell'allegato tecnico al presente accordo.
2. La Regione, in qualità di soggetto attuatore, rappresenta il punto di contatto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è responsabile della corretta esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento oggetto del presente accordo.
3. Il soggetto attuatore assicura il raccordo tempestivo con i soggetti attuatori esterni, effettuando una supervisione complessiva degli interventi di cui al comma 1 e svolgendo nei loro confronti le attività di presidio, indirizzo, coordinamento e supporto alla realizzazione operativa dei relativi progetti, nonché quelle di validazione delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo svolte secondo le indicazioni e le linee guida fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo).
4. Il soggetto attuatore procede, nell'interesse del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, nel rispetto del principio chi inquina paga e di quanto previsto dall'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Il soggetto attuatore attiva ogni opportuna iniziativa al fine di agevolare, in tempi certi, l'adempimento, da parte dei soggetti competenti, degli obblighi di cui all'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 5

(Compiti dei soggetti attuatori esterni)

1. La Regione Lombardia per la realizzazione operativa degli interventi si avvale dei soggetti attuatori esterni indicati nell'allegato tecnico.
2. Con la sottoscrizione del presente accordo, i soggetti attuatori esterni si obbligano:
 - a) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
 - b) a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
 - c) a rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), della valorizzazione dei giovani e della riduzione dei divari territoriali;
 - d) a rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
 - e) ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - f) a dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione

operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, delle milestone/target ad essi collegate, per la quota parte di competenza e sottoponendone al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento sviluppo sostenibile – Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche) le eventuali variazioni progettuali;

- g) a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma di progetto, relazionando al soggetto attuatore, il quale a sua volta riferirà tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- h) a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa applicabile in materia;
- i) a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- j) a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo);
- k) a trasferire al soggetto attuatore, come meglio specificato all'articolo 8 del presente accordo, i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi di competenza, e di quelli inerenti all'avanzamento nel conseguimento di milestone/target associati alla misura, per la quota parte di competenza, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per il sistema ReGiS, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- l) a presentare al soggetto attuatore, come meglio specificato all'articolo 8 del presente accordo, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi e del conseguimento della quota parte di target/milestone associati alla misura, comprovando anche il soddisfacimento dei subcriteri associati e delle ulteriori prescrizioni indicate negli Operational Arrangements, al fine di sottoporle alla loro verifica e validazione, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del Piano d'Azione;
- m) a garantire la realizzazione operativa, il monitoraggio, la rendicontazione, il controllo, nonché il raggiungimento dei milestone e target, per gli interventi di propria competenza;
- n) ad adottare criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- o) ad effettuare i controlli interni di gestione e di regolarità amministrativo-contabile previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute e la riferibilità delle spese agli interventi;
- p) ad adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;

- q) ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- r) a raccogliere i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei soggetti realizzatori secondo il format reso disponibile dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241;
- s) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti tenendo informato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Ministero, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
- t) ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una codificazione contabile adeguata (o adozione di un sistema di contabilità separata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale;
- u) a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal Sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- v) a conformarsi alle indicazioni fornite dal soggetto attuatore e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione dell'Investimento per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente accordo;
- w) a rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 3 del 2003, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP;
- x) a rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti agli interventi ammessi a finanziamento e dei codici identificativi di gara (CIG) ove pertinenti;
- y) a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, attraverso l'indicazione, nella documentazione progettuale, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di

finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

- z) a corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- aa) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi;
- bb) al rispetto di ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l’attuazione del PNRR, ove di competenza.

Articolo 6

(Obblighi e responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informate le altre Parti sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all’ammissibilità delle spese del PNRR.

Articolo 7

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione degli interventi individuati nell’allegato tecnico del presente accordo avviati a decorrere dall’entrata in vigore del Piano d’azione, nel rispetto della normativa nazionale ed eurounitaria, della vigente disciplina in materia di contratti pubblici e di quanto ritenuto ammissibile dal decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 2018, rendicontate entro il 30 settembre 2026.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) lavori e servizi, inclusi i servizi di progettazione, a misura e a corpo (compresi gli oneri per la sicurezza);
 - b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - i. lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall’appalto;
 - ii. allacciamenti ai pubblici servizi;

- c) imprevisti, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente;
 - d) acquisizione aree ed indennizzi nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile dell'intervento;
 - e) accantonamento, ai sensi dell'articolo 60, comma 5, lett. a), del decreto legislativo n. 36 del 2023;
 - f) IVA ed eventuali altre imposte. Si precisa che l'IVA è una spesa ammissibile solo se effettivamente sostenuta dal soggetto attuatore, o soggetto attuatore esterno, e non recuperabile;
 - g) spese per oneri di gestione dei rifiuti;
 - h) altri costi:
 - i. rilievi, accertamenti e indagini;
 - ii. spese per funzioni tecniche.

Per il personale dedicato alle attività di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023, sono ammissibili le spese a valere sull'importo dell'intervento ammesso a finanziamento, nei limiti indicati dal predetto decreto legislativo con riferimento all'importo previsto per lavori, servizi e forniture poste a base di gara;
 - iii. spese per personale proveniente da reclutamenti a tempo determinato e/o consulenze specialistiche.

Costituiscono costi ammissibili nei limiti degli importi massimi previsti per fascia finanziaria di progetto dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 4 del 2022, le spese per personale proveniente da reclutamenti a tempo determinato e le spese di consulenza specialistica ossia i servizi professionali di consulenza specifica altamente qualificanti forniti da esperti esterni, non riferiti allo svolgimento di attività ordinarie, quali a titolo esemplificativo: direzione lavori, architettura e ingegneria, collaudo tecnico-amministrativo, incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica, incarichi in commissioni giudicatrici, altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR e al raggiungimento dei risultati collegati. Devono pertanto non considerarsi ricomprese in tali attività quelle di supporto ordinario (non specialistico) e/o continuativa quale ad esempio i servizi di assistenza/segreteria amministrativa e assistenza fiscale né di rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR;
 - iv. spese istruttorie per conseguimento di pareri, autorizzazioni e certificazioni;
 - v. spese per commissioni giudicatrici;
 - vi. spese per pubblicità solo se effettivamente sostenute;
 - vii. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - i) eventuali oneri per la validazione e altre attività dell'ARPA territorialmente competente;
 - j) spese necessarie per le verifiche di cui all'articolo 5, comma 3, del Piano d'azione.
3. Rientrano negli altri costi anche le spese relative alle attività affidate a società in house, ai sensi e per gli effetti del comma 1-bis, dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Non sono ammesse:
- a) le spese di monitoraggio successive alla conclusione dell'intervento;

- b) le spese per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature, usati;
- c) le spese di gestione, funzionamento, notarili (escluso quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera d del presente accordo) e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo degli interventi realizzati;
- d) le spese per le attività di rappresentanza;
- e) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
- f) le spese pagate con modalità che non consentono la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 8

(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. Il soggetto attuatore, sulla base dei dati trasmessi dai soggetti attuatori esterni e delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo ReGiS, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dalle indicazioni e linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
2. Il soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base delle indicazioni da questo fornite, tramite il sistema informativo, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria unitamente alle ulteriori verifiche previste dalle indicazioni e dalle linee guida fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 9

(Copertura finanziaria degli Interventi e modalità di erogazione)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Piano d'azione, le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli Interventi descritti nell'allegato tecnico al presente accordo ammontano a complessivi € 11.700.000,00.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Piano d'azione, qualora il costo totale di uno o più degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse di cui al comma 1 dovesse superare l'importo finanziato, l'eccedenza può essere coperta con ulteriori risorse finanziarie purché non riferibili a fondi comunitari.
3. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo), successivamente alla registrazione del presente accordo da parte della Corte dei Conti, su richiesta del soggetto attuatore, procede ad erogare sul Conto di Tesoreria Unica del soggetto attuatore:
 - a) una quota di anticipazione, fino al massimo del 30% dell'importo di cui al comma 1 su richiesta

- del soggetto attuatore da effettuarsi tramite il format reso disponibile dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo);
- b) una o più quote, fino al 90% dell'importo di cui al comma 1 (compresa l'anticipazione), sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori esterni- o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – a seguito della presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) di apposite domande di rimborso sul sistema ReGiS, corredate dal rendiconto delle spese sostenute e dall'attestazione (anche a mezzo specifico flag del sistema informativo) di svolgimento delle ordinarie verifiche amministrativo-contabili e delle ulteriori verifiche previste dalle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo), in coerenza con le procedure definite dal Sistema di gestione e controllo del medesimo Ministero (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) e dagli ulteriori documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano;
- c) una quota a saldo, pari al 10% dell'importo di cui al comma 1, sulla base della presentazione, sul sistema informativo ReGiS, della richiesta di rimborso finale da parte del soggetto attuatore, attestante la conclusione degli interventi di pertinenza dello stesso, per come indicati nell'allegato 2 del Piano d'Azione, nonché il raggiungimento del target per la quota parte di competenza del soggetto attuatore.
5. Ferme restando le tempistiche indicate nel cronoprogramma di spesa di cui all'allegato tecnico, una volta ricevute le risorse finanziarie da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a titolo di anticipo/rimborso/saldo, il soggetto attuatore è tenuto a trasferirle entro un tempo congruo sui conti di tesoreria unica dei soggetti attuatori esterni, sulla base dei rispettivi interventi individuati dall'allegato 2 del Piano d'Azione, al fine di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per l'attuazione dei relativi interventi.
6. Ulteriori indicazioni inerenti al circuito finanziario sono definite in base alle specifiche ed ulteriori disposizioni e circolari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica riferite alle misure PNRR.
7. Le Parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le loro prestazioni non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Articolo 10

(Modifiche all'accordo)

1. Ai sensi dell'articolo 9 del Piano d'azione, ai fini del raggiungimento del target della misura M2C4,

Investimento 3.4 del PNRR, fermo restando l'importo totale delle risorse stanziato per la Regione Lombardia e il rispetto dei termini di completamento dei progetti previsti dalla medesima misura, la dotazione finanziaria e i cronoprogrammi degli interventi e relative azioni (procedurali e di spesa) possono essere rimodulati su conforme preventiva intesa tra le Parti, senza la necessità di sottoscrivere un atto integrativo o modificativo dell'accordo.

2. Le eventuali risorse che si rendano disponibili in ragione di revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedurali dell'intervento, potranno essere riprogrammate di intesa tra le Parti, su proposta del soggetto attuatore, per interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti orfani da realizzare nel territorio regionale e individuati dal decreto del Direttore generale della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021 e successive modificazioni.
3. Nel caso di sostituzione degli interventi, attingendo dall'elenco dei siti orfani di cui al decreto del Direttore generale della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021 e successive modificazioni, si applica quanto previsto all'articolo 13, comma 3, del presente accordo.
4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. n), del Piano d'azione, le somme impegnate e non totalmente o parzialmente liquidate in caso di intervenuta cessazione dello stato di sito orfano ovvero di modifica/integrazione dell'allegato 2 al Piano d'azione, sono disciplinate mediante la sottoscrizione di un atto integrativo al presente accordo.
5. Ai fini della cessazione dello stato di sito orfano di cui al comma 4, la Regione Lombardia deve garantire, attraverso idonei strumenti giuridici, che:
 - a) la riqualificazione della superficie del suolo del sito sia eseguita dal soggetto che subentra nella procedura di bonifica d'ufficio;
 - b) i costi già sostenuti dall'Amministrazione siano restituiti dal medesimo soggetto subentrante.

In tali casi la dotazione finanziaria degli altri interventi descritti nell'allegato tecnico al presente accordo può essere rimodulata prevedendo l'impiego delle risorse originariamente destinate a quei siti che non hanno più lo stato di sito orfano.

Articolo 11

(Riduzioni o revoca del finanziamento)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla pertinente legislazione nazionale ed eurounitaria, costituisce causa di revoca totale dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, del Piano d'azione l'inottemperanza a quanto previsto all'articolo 5, comma 4, del medesimo Piano.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed eurounitaria applicabile, possono costituire cause di revoca del finanziamento relativo ad ogni singolo intervento di cui all'allegato tecnico:
 - a) il conflitto di interesse, la violazione del divieto di doppio finanziamento, casi di frode e/o corruzione, accertati dalle competenti Autorità ovvero in seguito ai controlli previsti dalla circolare del Ministero della transizione ecologica prot. n. 62711 del 19 maggio 2022;
 - b) la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della

- Repubblica n. 445 del 2000;
- c) la mancata individuazione delle azioni correttive previste all'articolo 13, comma 2, del presente accordo;
 - d) il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali fissati nell'allegato tecnico al presente accordo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del presente accordo;
 - e) il mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 4 del presente accordo;
 - f) i casi di decadenza dal beneficio previsti all'articolo 6 del Piano d'azione;
 - g) l'assenza dei requisiti previsti dall'articolo 8 del Piano d'azione.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed eurounitaria applicabile, possono costituire cause di revoca parziale o riduzione del finanziamento relativo ad ogni singolo intervento di cui all'allegato tecnico:
- a) l'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato Membro che comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati;
 - b) la non ammissibilità di alcune spese, ai sensi dell'articolo 7 del presente accordo, che restano a totale carico del soggetto attuatore e/o del soggetto attuatore esterno.
4. I finanziamenti sono revocati nel rispetto del giusto procedimento, previa formale contestazione.
5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) procede alla revoca del finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto destinatario delle risorse incorra in irregolarità essenziali non sanabili.
6. Nei casi di revoca il soggetto destinatario sarà tenuto alla restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali, ove ne ricorrano i presupposti, e non avrà diritto alle ulteriori quote residue ancora da erogare.
7. Nei casi di revoca di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del presente accordo.

Articolo 12

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, potranno essere attivati i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

Articolo 13

(Azioni correttive)

1. Qualora gli obiettivi intermedi di ciascun intervento individuati nell'allegato tecnico al presente accordo non siano rispettati, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento

- dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo) chiede chiarimenti in ordine alle ragioni del mancato rispetto, assegnando un termine.
2. Ricevuti i chiarimenti di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assegna al soggetto attuatore e/o al soggetto attuatore esterno un termine per provvedere, ovvero, in alternativa, convoca apposita riunione per approfondire le ragioni del ritardo e per individuare congiuntamente le azioni correttive da adottare per il raggiungimento dell'obiettivo della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR la cui scadenza è prevista al T1 2026.
 3. Il soggetto attuatore può proporre la sostituzione degli interventi attingendo dall'elenco dei siti orfani di cui al decreto del Direttore generale della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021 e successive modificazioni, previa modifica del Piano d'azione e successiva sottoscrizione di un atto integrativo del presente accordo, nel rispetto delle tempistiche di conseguimento di milestone e target correlati all'Investimento.

Articolo 14

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. I dati e le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa relativi all'esecuzione del presente accordo verranno trattati conformemente alla vigente normativa nazionale e sovranazionale.
2. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
3. Le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si impegnano (i) ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" (di seguito anche "GDPR"), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni (di seguito anche "Codice Privacy") nonché tutte le norme di legge in materia di protezione dei dati personali di volta in volta applicabili (ii) a condurre le operazioni di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.
4. Nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente Accordo, qualora ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare, in parte e/o in toto, attività di trattamento di dati personali di propria titolarità da altro soggetto, si impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a Responsabile del trattamento della parte affidataria, al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 del GDPR. La sottoscrizione di tale separato accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede di ciascun Titolare.
5. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, le informative generali sul trattamento dei dati personali adottate dai singoli Titolari sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali.

6. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente accordo.

Articolo 15 (Comunicazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni fra le Parti devono avvenire, salva diversa espressa previsione, per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. I rispettivi indirizzi di posta elettronica sono di seguito precisati:
 - a) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
 - Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo: GEFIM@pec.mite.gov.it
 - Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico: COGESPRO@pec.mite.gov.it
 - Dipartimento sviluppo sostenibile - Direzione generale economia circolare e bonifiche: ECB@Pec.Mase.Gov.it
 - b) per la Regione Lombardia: Direzione Generale Ambiente e Clima: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
 - c) per il Comune di Cesano Maderno: protocollo@pec.cesano-maderno.mb.it
- a) per il Comune di Milano: pnrrmilano@pec.comune.milano.it
3. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
 - a) per l'accordo: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da tutte le Parti;
 - b) per le comunicazioni in autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
 - c) per le comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Articolo 16 (Durata e proroga)

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula fino al completamento fisico e finanziario dell'Investimento.

Articolo 17 (Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del soggetto attuatore e/o soggetto attuatore esterno, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del

decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

2. A tal fine il soggetto attuatore e i soggetti attuatori esterni si impegnano, conformemente a quanto verrà disposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo), a restituire le somme indebitamente corrisposte.
3. Il soggetto attuatore e/o il soggetto attuatore esterno è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, tenuto conto di quanto stabilisce l'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021.

Articolo 18

(Disimpegno delle risorse)

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano d'azione, previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative agli interventi che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.

Articolo 19

(Controversie e foro competente)

1. Qualsiasi controversia in merito alla validità, efficacia e interpretazione del presente accordo è regolata dalla legge italiana ed è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 20

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori dalla data di stipula fino alla completa realizzazione e rendicontazione degli interventi secondo le relative scadenze previste (articolo 1, comma 2, lett. g) e articolo 7, comma 1, del presente accordo) e, comunque, entro il 31 dicembre 2026.
2. Qualora dall'attuazione degli interventi di cui all'allegato tecnico derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle previste, le stesse non sono a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. È applicabile quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del Piano d'azione.
3. Le Parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
4. Il presente atto si compone di 20 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
5. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia al Piano d'azione, alle norme nazionali e eurounitarie di riferimento, nonché alle circolari e/o linee guida adottate in materia.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direttore generale della Direzione economia circolare e bonifiche

Regione Lombardia
Direttore Generale Ambiente e Clima

Comune di Cesano Maderno

Comune di Milano

* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

PNRR – M2C4, Investimento 3.4**ALLEGATO TECNICO**

dell'accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, e successive modificazioni

REGIONE LOMBARDBIA – SCHEDA INTERVENTO n. 1

1. ANAGRAFICA PROGETTO

ID	
N. ordine priorità	
Denominazione sito orfano	
Provincia	
Comune	
Località	
Tipologia intervento	
Descrizione sintetica dell'intervento	
Superficie del suolo oggetto di intervento (mq)	
CUP	
Totale imponibile €	
Totale IVA €	
Totale complessivo (€) (imponibile + IVA)	
Totale ammesso € (quota di finanziamento a valere sul PNRR)	

2. SOGGETTI CORRELATI

Soggetto attuatore	
Denominazione	
Codice fiscale/Partita IVA	
Nome e cognome del legale rappresentante	
Codice fiscale del legale rappresentante	

Soggetto attuatore esterno	
Denominazione	
Codice fiscale/Partita IVA	
Nome e cognome del legale rappresentante	
Codice fiscale del legale rappresentante	

Referente dell'intervento	
Nome e cognome del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	
Ente di appartenenza del RUP	
Codice fiscale del RUP	

3. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE e FISICO

Fase	Attività	Descrizione	Durata della fase in mesi	Data completamento	Trimestre/anno di completamento
A	Affidamenti PdC e AdR	Procedure di affidamento dei servizi di redazione e esecuzione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR)			
B	Approvazione PdC	Approvazione PdC			
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione esiti della caratterizzazione e/o della AdR			
D	Progettazione bonifica	Procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza			
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Approvazione dell'intervento di bonifica comprensivo di autorizzazioni ambientali			
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)	Verbale di consegna dei lavori previo affidamento dei lavori			
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)	Recupero 25% dei suoli			
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)	Recupero 50% dei suoli			
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)	Recupero 70% dei suoli			
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)	Recupero 100% dei suoli			
M	Conclusione	Conclusione dei lavori			

Fase	Anno	2025			2026		
		Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)	Imponibile	IVA	Ammissibile (Imponibile + IVA)
A	Affidamenti PdC e AdR						
B	Approvazione PdC						
C	ESITI PDC E ADR (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
D	Progettazione bonifica						
E	APPROVAZIONE PROGETTO (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
F	AVVIO DEI LAVORI (OBIETTIVO INTERMEDIO)						
G	Realizzazione interventi (Monitoring step 1)						
H	Realizzazione interventi (Monitoring step 2)						
I	REALIZZAZIONE INTERVENTI (OBIETTIVO INTERMEDIO/MILESTONE)						
L	Realizzazione interventi (Monitoring step 3)						
M	Conclusione						
	TOTALE						

5. COORDINATE BANCARIE

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica (c/o Banca d'Italia) di :

- **Ente intestatario:**
- **Codice fiscale intestatario conto:**
- **N. conto corrente di contabilità speciale (c/o Banca d'Italia):**
- **Codice tesoreria:**

Soggetto attuatore esterno

PNRR – M2C4, Investimento 3.4

AUTODICHIARAZIONI

dell'accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 8 del Piano d'azione approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, e successive modificazioni